



**BANCA CENTRALE EUROPEA**  
EUROSISTEMA

IT

**RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**

**del [giorno mese 2025]**

**che modifica la raccomandazione BCE/2017/10 relativa a specifiche comuni per l'esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi**

**(BCE/YYYY/XX)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 6, paragrafi 1 e 5, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) La raccomandazione BCE/2017/10 della Banca centrale europea<sup>2</sup> (di seguito la «raccomandazione O&D») stabilisce specifiche comuni per l'esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti (ANC) in relazione agli enti meno significativi. La raccomandazione O&D è stata modificata dalla raccomandazione BCE/2022/13 della Banca centrale europea<sup>3</sup> per tenere conto delle modifiche legislative introdotte dopo la sua adozione.
- (2) Da allora sono state introdotte nuove opzioni e discrezionalità nel diritto dell'Unione e anche le opzioni e le discrezionalità esistenti sono state modificate o soppresse, tra cui le opzioni e le discrezionalità incluse nella raccomandazione O&D. È pertanto opportuno allineare di conseguenza la raccomandazione O&D.
- (3) Riguardo alla possibilità per un'autorità competente di decidere che un ente non debba essere considerato un ente piccolo e non complesso sulla base di un'analisi delle sue dimensioni, interconnessioni, della sua complessità o del suo profilo di rischio, la BCE ritiene necessario incoraggiare un approccio armonizzato stabilendo le circostanze in cui le ANC dovrebbero valutare se un ente creditizio non debba essere considerato un ente piccolo e non complesso.

---

<sup>1</sup> GU L 287, 29.10.2013, pag. 63.

<sup>2</sup> Raccomandazione della Banca centrale europea, del 4 aprile 2017, relativa a specifiche comuni per l'esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi (BCE/2017/10) (GU C 120 del 13.4.2017, pag. 2).

<sup>3</sup> Raccomandazione della Banca centrale europea, del 25 marzo 2022, che modifica la raccomandazione BCE/2017/10 relativa a specifiche comuni per l'esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi (BCE/2022/13) (GU C 142 del 30.3.2022, pag. 1).

(4) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la raccomandazione BCE/2017/10,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

#### *PARTE UNO*

##### **Modifiche**

La raccomandazione BCE/2017/10 è modificata come segue:

1. nella Parte due è inserita la seguente sezione *I bis*:

##### **«I bis**

##### **Enti piccoli e non complessi**

**1. Articolo 4, paragrafo 1, punto 145, punto i), del regolamento (UE) n.575/2013: enti piccoli e non complessi**

Quando un ente meno significativo (LSI) è stato qualificato come LSI ad alto rischio\* per più di quattro trimestri consecutivi, è opportuno che l'ANC valuti se tale ente debba o meno essere considerato un ente piccolo e non complesso sulla base di un'analisi del suo profilo di rischio.

\* Gli LSI sono classificati come ad alto rischio sulla base di una valutazione del rischio effettuata dall'ANC competente e della loro conformità ai requisiti patrimoniali e di leva finanziaria.»;

2. L'allegato è sostituito dall'allegato alla presente raccomandazione.

#### *PARTE SECONDA*

##### **Destinatari**

1. Le ANC degli Stati membri partecipanti sono destinatarie della presente raccomandazione.
2. Si raccomanda alle ANC di applicare la presente raccomandazione a decorrere dalla data della sua adozione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il [giorno mese AAAA]

*La Presidente della BCE*

Christine LAGARDE

L'allegato alla raccomandazione BCE/2017/10 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

<b>Base giuridica dell'opzione e/o della discrezionalità</b>	<b>Metodo raccomandato: uniformità con le politiche in materia di opzioni e discrezionalità per gli enti significativi</b>
<b><i>Vigilanza consolidata e deroghe all'applicazione dei requisiti prudenziali</i></b>	
Articolo 4, paragrafo 1, punto 20), del regolamento (UE) n. 575/2013: potere discrezionale di escludere soggetti dalla definizione di società di partecipazione finanziaria	Sezione II, capitolo 1, paragrafo 3, della Guida della BCE
Articolo 7, paragrafi da 1 a 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013: deroghe all'applicazione dei requisiti patrimoniali	Sezione II, capitolo 1, paragrafo 4, della Guida della BCE
Articolo 8, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013: deroghe all'applicazione dei requisiti di liquidità	Sezione II, capitolo 1, paragrafo 5, della Guida della BCE
Articolo 9 del Regolamento (UE) n. 575/2013: metodo di consolidamento individuale	Sezione II, capitolo 1, paragrafo 6, della Guida della BCE
Articolo 10, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013: deroghe per gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale	Sezione II, capitolo 1, paragrafo 7, della Guida della BCE
Articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013: metodi di consolidamento nel caso di imprese partecipate ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE	Sezione II, capitolo 1, paragrafo 9, della Guida della BCE
Articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013: metodi di consolidamento nel caso di partecipazione o di altri legami in capitale diversi da quelli di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 4	Sezione II, capitolo 1, paragrafo 10, della Guida della BCE
Articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013: consolidamento in caso di influenza significativa e gestione comune	Sezione II, capitolo 1, paragrafo 11, della Guida della BCE
Articolo 18, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013: consolidamento	Sezione II, capitolo 1, paragrafo 12, della Guida della BCE

<b>Base giuridica dell'opzione e/o della discrezionalità</b>	<b>Metodo raccomandato: uniformità con le politiche in materia di opzioni e discrezionalità per gli enti significativi</b>
Articolo 18, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 575/2013: consolidamento	Sezione II, capitolo 1, paragrafo 13, della Guida della BCE
Articolo 19, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013: esclusione dal consolidamento	Sezione II, capitolo 1, paragrafo 14, della Guida della BCE
Articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013: valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio - utilizzo dei principi contabili internazionali (International Financial Reporting Standards) a fini prudenziali	Sezione II, capitolo 1, paragrafo 15, della Guida della BCE
Articolo 21 bis, paragrafo 4 bis, della direttiva 2013/36/UE: Potere discrezionale di escludere dal consolidamento prudenziale una società di partecipazione finanziaria e una società di partecipazione finanziaria mista esentate	Sezione II, capitolo 1, paragrafo 16, della Guida della BCE
<b>Fondi propri</b>	
Articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013: classificazione delle emissioni successive come strumenti del capitale primario di classe 1	Sezione II, capitolo 2, paragrafo 3, della Guida della BCE
Articolo 49, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013: detrazione di posizioni in imprese di assicurazioni	Sezione II, capitolo 2, paragrafo 5, della Guida della BCE
Articolo 49, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013: detrazione di posizioni di soggetti del settore finanziario	Sezione II, capitolo 2, paragrafo 6, della Guida della BCE
Articolo 54, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013: calcolo del fattore di attivazione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 emessi da filiazioni stabilite in paesi terzi	Sezione II, capitolo 2, paragrafo 7, della Guida della BCE
Articolo 78, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013: riduzione di fondi propri - società mutue, cooperative ed enti di risparmio	Sezione II, capitolo 2, paragrafo 10, della Guida della BCE
Articolo 78, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 575/2013: riduzione degli strumenti aggiuntivi di	Sezione II, capitolo 2, paragrafo 11, della Guida della BCE

<b>Base giuridica dell'opzione e/o della discrezionalità</b>	<b>Metodo raccomandato: uniformità con le politiche in materia di opzioni e discrezionalità per gli enti significativi</b>
classe 1 o degli strumenti di classe 2 e/o le relative riserve sovrapprezzo azioni	
Articolo 79, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013: riduzione del capitale aggiuntivo di classe 1 o degli strumenti di classe 2	Sezione II, capitolo 2, paragrafo 12, della Guida della BCE
Articolo 83, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013: deroghe relative agli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 emessi da società veicolo	Sezione II, capitolo 2, paragrafo 13, della Guida della BCE
Articolo 84, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 575/2013: interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 consolidato	Sezione II, capitolo 2, paragrafo 14, della Guida della BCE
Articolo 84, paragrafo 1), lettera a), punto ii), articolo 85, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 87, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013: interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 consolidato in caso di requisito consolidato in un paese terzo	Sezione II, capitolo 2, paragrafo 15, della Guida della BCE
Articolo 84, paragrafo 1, lettera a), articolo 85, paragrafo 1, lettera a), e articolo 87, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013: deroga al criterio «l'inferiore tra due requisiti» applicabile al calcolo degli interessi di minoranza e degli elementi di classe 1 e di classe 2 ammissibili	Sezione II, capitolo 2, paragrafo 16, della Guida della BCE
Articolo 142, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE: mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale o di riserva del coefficiente di leva finanziaria	Sezione II, capitolo 11, paragrafo 11, della Guida della BCE
<b>Requisiti patrimoniali</b>	
Articolo 104, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 575/2013: esenzione dalla classificazione nel portafoglio di negoziazione	Sezione II, capitolo 3, paragrafo 3, della Guida della BCE

<b>Base giuridica dell'opzione e/o della discrezionalità</b>	<b>Metodo raccomandato: uniformità con le politiche in materia di opzioni e discrezionalità per gli enti significativi</b>
Articolo 104, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 575/2013: esenzione dalla classificazione del portafoglio di negoziazione	Sezione II, capitolo 3, paragrafo 4, della Guida della BCE
Articolo 113, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 575/2013: calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio - esposizioni intragruppo	Sezione II, capitolo 3, paragrafo 5, della Guida della BCE
Articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013: esposizioni in strumenti di capitale nel quadro di programmi legislativi	Sezione II, capitolo 3, paragrafo 6, della Guida della BCE
Articolo 244, paragrafi 2 e 3, e articolo 245, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013: trasferimento significativo del rischio	Sezione II, capitolo 3, paragrafo 8, della Guida della BCE
Articolo 283, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013: attuazione del metodo dei modelli interni	Sezione II, capitolo 3, paragrafo 9, della Guida della BCE
Articolo 284, paragrafi 4 e 9, del Regolamento (UE) n. 575/2013: calcolo del valore dell'esposizione per il rischio di credito di controparte	Sezione II, capitolo 3, paragrafo 10, della Guida della BCE
Articolo 314, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013: deroga per calcolare una componente separata di interessi, leasing e dividendi per specifiche controllate	Sezione II, capitolo 3, paragrafo 11, della Guida della BCE
Articolo 314, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 575/2013: calcolo della componente «servizi» del sistema di tutela istituzionale	Sezione III, capitolo 2, paragrafo 2, della Guida della BCE
Articolo 325 <i>quater</i> del Regolamento (UE) n. 575/2013: riesame interno dell'uso del metodo standardizzato alternativo con soddisfazione dell'autorità competente e frequenza di tale riesame	Sezione II, capitolo 3, paragrafo 12, della Guida della BCE
Articolo 325 <i>unvicies</i> , paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013: autorizzazione a utilizzare la definizione alternativa di sensibilità (delta e vega)	Sezione II, capitolo 3, paragrafo 13, della Guida della BCE

<b>Base giuridica dell'opzione e/o della discrezionalità</b>	<b>Metodo raccomandato: uniformità con le politiche in materia di opzioni e discrezionalità per gli enti significativi</b>
Articolo 383 <i>ter</i> , paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: requisiti di fondi propri per i rischi delta e vega (sensibilità alternative)	Sezione II, capitolo 3, paragrafo 15, della Guida della BCE
Articoli 383 <i>septdecies</i> , 383 <i>vicies</i> e 384, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013: uso dei rating interni per determinare le classi di merito di credito per gli aggiustamenti della valutazione del credito con il metodo standardizzato e gli aggiustamenti della valutazione del credito con il metodo di base	Sezione II, capitolo 3, paragrafo 16, della Guida della BCE
<b>Sistemi di tutela istituzionale</b>	
Articolo 8, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 575/2013: deroghe all'applicazione dei requisiti in materia di liquidità per i membri di sistemi di tutela istituzionale	Sezione II, capitolo 4, paragrafo 3, della Guida della BCE
<b>Grandi esposizioni</b>	
Articolo 396, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013: conformità ai requisiti in materia di grandi esposizioni	Sezione II, capitolo 5, paragrafo 3, della Guida della BCE
Articolo 400, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) n. 575/2013: conformità ai requisiti in materia di grandi esposizioni	Sezione II, capitolo 5, paragrafo 4, della Guida della BCE
<b>Liquidità</b>	
Articolo 396, paragrafo 414, del Regolamento (UE) n. 575/2013: conformità ai requisiti di liquidità	Sezione II, capitolo 6, paragrafo 3, della Guida della BCE
Articolo 422, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e articolo 29, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione: deflussi di liquidità intragrupo	Sezione II, capitolo 6, paragrafo 10, della Guida della BCE
Articolo 425, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e articolo 34, del Regolamento delegato (UE) 2015/61: afflussi di liquidità intragrupo	Sezione II, capitolo 6, paragrafo 14, della Guida della BCE

<b>Base giuridica dell'opzione e/o della discrezionalità</b>	<b>Metodo raccomandato: uniformità con le politiche in materia di opzioni e discrezionalità per gli enti significativi</b>
Articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2015/61: diversificazione delle attività liquide detenute	Sezione II, capitolo 6, paragrafo 5, della Guida della BCE
Articolo 8, paragrafo 3, lettera c), del Regolamento delegato (UE) n. 2015/61: gestione delle attività liquide	Sezione II, capitolo 6, paragrafo 6, della Guida della BCE
Articolo 8, paragrafo 6, del Regolamento delegato (UE) n. 2015/61: disallineamenti di valuta	Sezione II, capitolo 6, paragrafo 4, della Guida della BCE
Articolo 17, paragrafo 4, del Regolamento delegato (UE) n. 2015/61: deroga al meccanismo di liquidazione	Sezione I, capitolo 5, paragrafo 1, della Guida della BCE
Articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61: deflussi da altri prodotti o servizi	Sezione II, capitolo 6, paragrafo 7, della Guida della BCE
Articolo 24, paragrafi 4 e 5, del Regolamento delegato (UE) n. 2015/61: deflussi dai depositi stabili al dettaglio	Sezione III, capitolo 3, paragrafo 1, della Guida della BCE
Articolo 24, paragrafo 6, del Regolamento delegato (UE) n. 2015/61: moltiplicatore per depositi al dettaglio coperti da un sistema di garanzia dei depositi	Sezione III, capitolo 3, paragrafo 3, della Guida della BCE
Articolo 25, paragrafo 3, del Regolamento delegato (UE) n. 2015/61: tassi di deflusso superiori	Sezione II, capitolo 6, paragrafo 8, della Guida della BCE
Articolo 26 del Regolamento delegato (UE) n. 2015/61 della Commissione: deflussi con afflussi correlati	Sezione II, capitolo 6, paragrafo 9, della Guida della BCE
Articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2015/61: trattamento preferenziale all'interno di un gruppo o di un sistema di tutela istituzionale (IPS)	Sezione II, capitolo 6, paragrafo 10, della Guida della BCE
Articolo 30, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) n. 2015/61: deflussi aggiuntivi relativi a garanzie reali attivati da deterioramenti	Sezione II, capitolo 6, paragrafo 11, della Guida della BCE



<b>Base giuridica dell'opzione e/o della discrezionalità</b>	<b>Metodo raccomandato: uniformità con le politiche in materia di opzioni e discrezionalità per gli enti significativi</b>
Articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) n. 2015/61: massimale degli afflussi	Sezione II, capitolo 6, paragrafo 12, della Guida della BCE
Articolo 3, paragrafi da 3 a 5, del Regolamento delegato (UE) n. 2015/61: enti creditizi specializzati	Sezione II, capitolo 6, paragrafo 13, della Guida della BCE
Articolo 34 del Regolamento delegato (UE) n. 2015/61: afflussi all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale	Sezione II, capitolo 6, paragrafo 14, della Guida della BCE
Articolo 428 ter, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 575/2013: requisito netto di finanziamento stabile (NSFR) — limitazione dei disallineamenti di valuta	Sezione II, capitolo 6, paragrafo 15, della Guida della BCE
Articolo 428 <i>septies</i> , paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013: NSFR — attività e passività correlate	Sezione II, capitolo 6, paragrafo 16, della Guida della BCE
Articolo 428 <i>nonies</i> , paragrafo 10, del Regolamento (UE) n. 575/2013: NSFR — Trattamento preferenziale all'interno di un gruppo o di un IPS	Sezione II, capitolo 6, paragrafo 17, della Guida della BCE
Articolo 428 <i>septdecies</i> , paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013: NSFR — trattamento delle operazioni non standard condotte da banche centrali	Sezione I, capitolo 5, paragrafo 1, della Guida della BCE
Articolo 428 <i>sextricies</i> del Regolamento (UE) n. 575/2013: NSFR — applicazione del requisito semplificato di finanziamento netto stabile (sNSFR)	Sezione II, capitolo 6, paragrafo 18, della Guida della BCE
Articolo 428 <i>quaterquadrages</i> , paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 — NSFR — trattamento delle operazioni non standard condotte da banche centrali (sNSFR)	Sezione I, capitolo 5, paragrafo 1, della Guida della BCE
Articolo 8 del Regolamento (UE) n. 575/2013: deroghe all'applicazione dei requisiti di liquidità	Sezione II, capitolo 4, paragrafo 3, della Guida della BCE
<b>Leva finanziaria</b>	

<b>Base giuridica dell'opzione e/o della discrezionalità</b>	<b>Metodo raccomandato: uniformità con le politiche in materia di opzioni e discrezionalità per gli enti significativi</b>
Articolo 429 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: trattamento preferenziale a favore delle banche pubbliche di sviluppo	Sezione II, capitolo 7, paragrafo 3, della Guida della BCE
Articolo 429 bis, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 575/2013: esenzione delle riserve della banca centrale per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria	Sezione I, capitolo 5, paragrafo 1, della Guida della BCE
Articolo 429 <i>ter</i> , paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013: trattamento preferenziale per i contratti di cash pooling nozionale	Sezione II, capitolo 7, paragrafo 4, della Guida della BCE
<b>Obblighi di segnalazione</b>	
Articolo 430, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 575/2013: segnalazioni sui requisiti prudenziali e informazioni finanziarie	Sezione II, capitolo 8, paragrafo 1, della Guida della BCE
<b>Condizioni generali di accesso all'attività degli enti creditizi</b>	
Articolo 21, paragrafo 1, della Direttiva 2013/36/UE: deroghe per gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale	Sezione II, capitolo 9, paragrafo 1, della Guida della BCE
Articolo 21 <i>ter</i> , paragrafo 2, della Direttiva 2013/36/UE: impresa madre intermedia	Sezione II, capitolo 9, paragrafo 3, della Guida della BCE
<b>Dispositivi di governance e vigilanza prudenziale</b>	
Articolo 91, paragrafo 6, della Direttiva 2013/36/UE: incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo	Sezione II, capitolo 11, paragrafo 4, della Guida della BCE
Articolo 108, paragrafo 1, della Direttiva 2013/36/UE: processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno per enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale	Sezione II, capitolo 11, paragrafo 5, della Guida della BCE
Articoli 117 e 118 della Direttiva 2013/36/UE: obblighi di cooperazione	Sezione II, capitolo 11, paragrafo 8, della Guida della BCE
L'articolo 142 della direttiva 2013/36/UE è abrogato.	Sezione II, capitolo 11, paragrafo 11, della Guida della BCE

».